

## CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

### Oggetto: Tutela minori

Con l'entrata in vigore del Dlgs 39/2014 sono state attuate in Italia le disposizioni della direttiva UE (2011/93) nell'ambito della tutela di minori. La nuova normativa pone a carico di chi intenda impiegare una persona per attività che comportino contatti diretti e regolari con minori l'obbligo di richiedere, prima di stipulare il contratto quindi prima dell'assunzione, il certificato del **casellario giudiziale**. L'obbligo di esibizione del certificato sussiste nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Sembra chiarito che l'obbligo si riferisce solo a rapporti instaurati a partire dal 06/04/2014 e non ha effetto su rapporti già esistenti a tale data.

Nelle more del rilascio del certificato sarà sufficiente che la persona rilasci un'**autocertificazione** nella quale dichiara l'assenza delle condanne elencate dalla legge. Inoltre deve dichiarare anche l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con i minori.

Un rispettivo **fac simile** (allegato) è a Sua disposizione.

Le **sanzioni** in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni sono pesanti:  
da € 10.000,00 a € 15.000,00.

L'attuazione pratica della nuova legge in molti casi sarà difficile. Sarà da determinare in concreto cosa va inteso per contratto diretto e regolare con minori come definito dal legislatore. Ci saranno molte situazioni di applicazione incerta della nuova norma. Il certificato del casellario giudiziale va richiesto personalmente dal collaboratore (oppure da un'altra persona con procura specifica) e ha una validità di 6 mesi. E dopo?

Si spera che la legge venga ancora modificata, ma per il momento le disposizioni sono quelle appena descritte.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.  
www.contracta.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@contracta.it

Merano, aprile 2014